



**Newsletter n. 15/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, sez. II, 12 marzo 2026, C-43/24 – *K.M.H. / Obshtina Stara Zagora*, la normativa di uno Stato membro, in forza della quale non è consentito modificare i dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, è contraria al diritto dell'Unione.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 20 marzo 2026, n. 35, è legittima la pena prevista per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza;
3. Corte cost., 20 marzo 2026, n. 34, la pena prevista per il delitto di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità;
4. Corte cost., 20 marzo 2026, n. 33, non è incostituzionale l'obbligo di custodire le armi con "ogni diligenza".

Corte di cassazione

5. Cass. civ., sez. I, 23 marzo 2026, n. 6896, sul rilievo del difetto di giurisdizione nel processo tributario;
6. Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3180, sulla giurisdizione in materia di revoca di un finanziamento.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. Cons. Stato, sez. III, 23 marzo 2026, n. 2407, sulla legittimità di clausole pattizie di decadenza e irretroattività con riferimento alle istanze per la revisione prezzi *ex art. 115 del d.lgs. 163 del 2006*;
8. Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2026, n. 2395, vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica;
9. Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2026, n. 2377, sulle indennità spettanti ai militari impiegati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;
10. Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2026, n. 2350, sulla occupazione abusiva di alloggi militari;
11. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2172, esclusione dal reclutamento a causa di tatuaggi;
12. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2022, sugli obblighi di bonifica della curatela fallimentare, da gestione *post mortem* di una discarica;
13. T.a.r. per la Sicilia, sez. II, 19 marzo 2026, n. 728, permesso di costruire in deroga: esclusa la competenza del consiglio comunale quando l'istanza comporta modifica della zonizzazione urbanistica;
14. T.a.r. per il Veneto, sez. III, 18 marzo 2026, n. 617, azione di classe e disfunzione organizzativa strutturale della Questura;

15. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 16 marzo 2026, n. 540, sulla natura della convenzione connessa ad un piano di insediamento produttivo e riflessi sulla giurisdizione;
16. T.r.g.a. Trento, 12 marzo 2026, n. 41, profili di giurisdizione in tema di revisione dei prezzi e di adeguamento automatico del corrispettivo.

Normativa e altre novità di interesse

17. Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 - Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (in G.U., serie generale, n. 86 del 14 aprile 2026);
18. Banca d'Italia, provvedimento 23 marzo 2026 - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento (in G.U., serie generale, n. 80 del 7 aprile 2026);
19. Segretariato generale della giustizia amministrativa, decreto P.C.d.S. 14 gennaio 2026 - Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con il decreto 22 dicembre 2020 (in G.U., serie generale, n. 63 del 17 marzo 2026);
20. Delibera C.p.g.a. 3 dicembre 2025 - Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 (in G.U., serie generale, n. 63 del 17 marzo 2026).

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La normativa di uno Stato membro, in forza della quale non è consentito modificare i dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, è contraria al diritto dell'Unione.

Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione II, 12 marzo 2026, C-43/24 – K.M.H. / Obshtina Stara Zagora

L'articolo 21 TFUE e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 – relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – letti alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro.

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale sia vincolato dall'interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all'iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte.

La Corte sottolinea innanzitutto che, sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell'Unione.

In proposito, la Corte rileva che la discordanza tra l'identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d'identità può ostacolare l'esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana – in particolare in occasione di controlli d'identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali – a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull'autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti.

Ora, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell'Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l'identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico.

Corte costituzionale

(2)

È legittima la pena prevista per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 35 – Pres. Amoroso, Red. M. A. Sandulli

Non è incostituzionale l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il cosiddetto «reddito di cittadinanza», rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale. Il giudice rimettente, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, aveva denunciato, da un lato, la intrinseca sproporzione della pena prevista dal censurato articolo 7, comma 1, e dall'altro la sua manifesta irragionevolezza o sproporzione.

La Corte ha escluso l'intrinseca sproporzione della pena prevista dal censurato articolo 7, comma 1 citato – in riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di cui all'articolo 316-ter c.p., e per le circostanze aggravanti del delitto di truffa, di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), e 640-bis c.p. – in ragione della natura circoscritta della fattispecie incriminatrice e del fatto che il minimo edittale di anni due di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate da tale disposizione, non può essere considerato di per sé irragionevolmente aspro e pertanto manifestamente sproporzionato.

Per quanto riguarda il confronto con le fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), e 640-bis c.p. la Corte ha in radice escluso che queste possano rappresentare un idoneo modello comparativo.

In merito alla comparazione con il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale, pur ritenendolo assimilabile per la tipizzazione delle condotte e per il bene tutelato alla fattispecie di cui al censurato articolo 7, comma 1, la sentenza ha ritenuto che il differente trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella necessità di far corrispondere al reddito di cittadinanza, beneficio di larga applicazione e di facile accesso, una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva.

(3)

La pena prevista per il delitto di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 34 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio

Non è incostituzionale l'art. 3, comma 1, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione "da due a sei anni" anziché "fino a sei anni" o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità».

La Corte ha rimarcato la posizione della giurisprudenza di legittimità, che ha rinvenuto nelle condotte sanzionate dalla norma un'attitudine concretamente lesiva dei beni protetti dall'ordinamento attraverso l'incriminazione del favoreggiamento della prostituzione, strumentale, come già sottolineato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, all'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione.

Ciò posto, la sentenza ha rilevato che le condotte che oggettivamente agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrivono nel quadro di politica criminale perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.

Per altro verso, la latitudine della pena indicata dalla legge ben consente al giudice di infliggere in concreto una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Non vi è necessità nemmeno, secondo la Corte, di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, l'apposita attenuante della lieve entità. L'ordinamento, infatti, mette già a disposizione del giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio (come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale), ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo la proiezione "in concreto" del principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.

(4)

Non è incostituzionale l'obbligo di custodire le armi con "ogni diligenza".

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 33 – Pres. Amoroso, Red. Patroni Griffi

Non è incostituzionale il combinato disposto dell'art. 20, comma 1, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, in riferimento agli artt. 24, 25, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella parte in cui, secondo la norma censurata, la custodia delle armi deve essere assicurata "con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica".

L'espressione "ogni diligenza" – sottolinea la Corte – riprende la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall'articolo 43 c.p., richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa.

La condotta richiesta al detentore non qualificato di armi ed esplosivi dalla normativa censurata è facilmente percepibile, innanzitutto, alla luce della chiara finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne

una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l'incolumità personale, i quali, attraverso l'uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo.

Inoltre, il precetto risulta sufficientemente determinato, perché il suo significato è chiarito dal contesto normativo – e in particolare dagli obblighi, di diversa portata, imposti al detentore qualificato di armi – e dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale al detentore comune è richiesto di adottare le cautele esigibili da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*. Proprio sulla base di tale criterio guida si è formata l'articolata casistica giurisprudenziale in materia di omessa custodia di armi, che ha modulato, di volta in volta, in base alla specifica situazione di fatto, l'obbligo di diligenza concretamente esigibile.

Corte di cassazione

(5)

Sul rilievo del difetto di giurisdizione nel processo tributario.

Corte di cassazione, I sezione civile, ordinanza 23 marzo 2026, n. 6896 - Pres. Marulli, Est. Zuliani

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, il difetto di giurisdizione del giudice tributario è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; pertanto, tale vizio ben può essere eccepito soltanto con il ricorso per cassazione, indipendentemente dal fatto di non essere stato rilevato in precedenza dai giudici tributari: l'art. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 dunque pone, per il processo tributario, una regola diversa da quelle che riguardano il rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 37 c.p.c., novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 149 del 2022) e del giudice amministrativo (art. 9 del d.lgs. n. 104 del 2010).

(6)

Sulla giurisdizione in materia di revoca di un finanziamento.

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3180
- Pres. Manna, Est. Giannaccari**

È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., anche qualora una delle due sentenze declinatorie della giurisdizione sia passata in giudicato.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui un comune impugna il decreto regionale di revoca di un finanziamento per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti; infatti, la revoca del finanziamento è determinata da irregolarità riscontrate per l'individuazione della società attuatrice del progetto, irregolarità che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento, con conseguente titolarità di un diritto soggettivo in capo a colui che ha subito la revoca del finanziamento.

Nel caso di specie, un comune aveva impugnato dinanzi al T.a.r. per la Campania un decreto regionale di revoca di un finanziamento per asserite violazioni delle disposizioni comunitarie in materia di pubblici affidamenti. Il giudice amministrativo, su eccezione della regione, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la revoca fosse stata determinata dal mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione del finanziamento. La causa veniva riassunta dinanzi al giudice ordinario, che in primo grado aveva accolto la domanda del comune. La regione proponeva appello ed eccepiva, stavolta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. La Corte d'appello accoglieva tale motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, sicché la causa veniva riassunta dinanzi al giudice amministrativo, che riteneva – il T.a.r. con sentenza confermata dal Consiglio

di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 7962) – il ricorso inammissibile, atteso che il comune avrebbe dovuto impugnare la decisione della Corte d'appello invece di riassumere la causa innanzi ad un giudice già dichiaratosi privo di giurisdizione.

La sentenza del Consiglio di Stato veniva pertanto impugnata dinanzi alle Sezioni unite, che preliminarmente hanno ritenuto il ricorso ammissibile, sul presupposto che, qualora il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiarata, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle sezioni unite di questa Corte, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1), c.p.c., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato. Hanno poi ritenuto che sulla controversia sussista la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il finanziamento era stato revocato per irregolarità che attengono alla fase esecutiva del rapporto e non a vizi del provvedimento, con conseguente titolarità di un diritto soggettivo in capo a colui che ha subito la revoca del finanziamento.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(7)

Sulla legittimità di clausole pattizie di decadenza e irretroattività con riferimento alle istanze per la revisione prezzi *ex art. 115 del d.lgs. 163 del 2006.*

Consiglio di Stato, sezione III, 23 marzo 2026, n. 2407 - Pres. Pescatore, Est. Cerrone

La revisione dei prezzi nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non esclude la possibilità per le parti di concordare contrattualmente termini di decadenza per l'esercizio del diritto alla revisione, purché tali termini non rendano eccessivamente difficile l'esercizio del diritto stesso, *ex art. 2965 c.c.* Parimenti, la previsione di irretroattività della revisione dei prezzi, se pattuita, è legittima e non contrasta con norma imperativa, purché rispetti il principio di buona fede contrattuale e non imponga oneri sproporzionati.

(8)

Vigilanza in ambito paesaggistico e valenza esemplificativa dei casi di esclusione dall'autorizzazione paesaggistica.

Consiglio di Stato, sezione II, 20 marzo 2026, n. 2395 - Pres. Forlenza, Est. Manzione

Nei casi di opere eseguite o iniziate senza titolo nelle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 – riferimento da riportare “dinamicamente” al d.lgs. n. 42 del 2004 – permane in capo al dirigente o responsabile dell'ufficio comunale il potere di ripristino dello stato dei luoghi riconosciutogli dall'art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 che concorre con l'omologo potere sanzionatorio dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo previsto in via generale dall'art. 155 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Il comune tuttavia può disporre il ripristino solo «previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».

I casi riportati all'art. 149 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come non necessitanti di autorizzazione paesaggistica costituiscono un'esemplificazione non tassativa delle relative ipotesi, come dimostrato dall'uso dell'avverbio «comunque» che figura nella prima riga della norma, che sta a significare – in stretto legame logico con le disposizioni dell'art. 146,

commi 1 e 2 del citato d.lgs. – che gli interventi elencati sono in sostanza esclusi dall'autorizzazione paesaggistica non già perché “esonerati” da essa con norma eccezionale, bensì perché irrilevanti sul piano paesaggistico, in quanto insuscettibili anche in astratto di arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti.

Le elencazioni contenute agli allegati A e B al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, recanti rispettivamente (altri) casi di interventi non necessitanti di autorizzazione paesaggistica, oltre quelli riconducibili all'ambito dell'art. 149 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e casi in cui l'autorizzazione paesaggistica segue un procedimento semplificato, hanno portata esemplificativa.

Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di titoli edilizi, la diversa finalità di atti facenti capo a distinte articolazioni organizzative dello stesso comune (segnatamente, l'ufficio tributi da un lato e quello competente per urbanistica-edilizia, dall'altro), non ne giustifica la contraddittorietà.

(9)

Sulle indennità spettanti ai militari impiegati presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 marzo 2026, n. 2377 – Pres. Lamberti, Est. Adesso

Il diritto di credito all'indennità spettante al personale militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero costituisce una fattispecie a formazione progressiva, che sorge, oltre che con l'assegnazione in servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche, anche con il successivo richiamo nel territorio nazionale, che è elemento costitutivo del diritto e non mera condizione di esigibilità di un credito già sorto.

(10)

Sulla occupazione abusiva di alloggi militari.

Consiglio di Stato, sezione IV, 19 marzo 2026, n. 2350 – Pres. Lamberti, Est. Adesso

La cessazione dall'incarico per il quale il militare è stato concessionario di alloggio di servizio connesso all'incarico (ASI) determina la decadenza *ex lege* dalla concessione, ma la presenza nel nucleo familiare dell'interessato di un disabile grave comporta, da un lato, la proroga (non l'assegnazione *ex novo*) della conduzione dell'alloggio; dall'altro, la possibilità per l'interessato di chiedere l'applicazione di un canone per l'occupazione *sine titulo* commisurato all'equo canone (maggiorato in funzione del reddito familiare), se più favorevole.

(11)

Esclusione dal reclutamento a causa di tatuaggi.

Consiglio di Stato, sezione II, 16 marzo 2026, n. 2172 – Pres. Poli, Est. Filippini

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un concorso in caso di omessa notifica ad almeno un controinteressato e di omessa impugnazione della graduatoria definitiva, anche nel caso in cui l'inserimento in graduatoria del ricorrente sia avvenuto con riserva dell'esito del giudizio. Difatti, i candidati già inseriti in graduatoria sono titolari di un interesse specifico a non essere postergati dal ricorrente che si veda accolto il gravame ed assumono la qualità di controinteressati litisconsorti necessari. È legittima l'esclusione dall'arruolamento nell'Aeronautica militare a causa di un vistoso tatuaggio in un punto non stabilmente coperto dall'uniforme (nella specie, nella regione poplitea), quando dagli atti amministrativi e dal verbale di visita medica, avente efficacia fidefacente, risulti la visibilità

effettiva e certa del tatuaggio con le uniformi estiva e ginnica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'uniforme che consente esclusivamente tatuaggi non visibili con qualsiasi tipo di uniforme.

(12)

Sugli obblighi di bonifica della curatela fallimentare, da gestione *post mortem* di una discarica.

Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2026, n. 2022 – Pres. Neri, Est. Tagliasacchi

In tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla gestione *post mortem* di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell'art. 104-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest'ultima assume la detenzione dei beni del fallito *ipso iure*, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste in dismissione della liquidazione dello stesso e produce l'effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.

(13)

Permesso di costruire in deroga: esclusa la competenza del consiglio comunale quando l'istanza comporta modifica della zonizzazione urbanistica.

T.a.r. per la Sicilia, sezione II, 19 marzo 2026, n. 728 - Pres. Cabrini, Est. Scianna

In tema di permesso di costruire in deroga *ex art. 14 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, la competenza del consiglio comunale a pronunciarsi previamente sull'istanza del privato sussiste esclusivamente nei casi in cui la deroga incida sui parametri edilizi e sulle destinazioni d'uso ammissibili nei limiti consentiti dalla norma, previa valutazione comparativa dell'interesse pubblico e privato. Tale competenza deve invece escludersi qualora l'istanza sia diretta, in realtà, ad ottenere una modifica della zonizzazione urbanistica dell'area, risolvendosi in una variante allo strumento urbanistico generale, estranea all'ambito applicativo dell'istituto della deroga e soggetta alle diverse procedure e garanzie proprie della pianificazione urbanistica.

(14)

Azione di classe e disfunzione organizzativa strutturale della Questura.

T.a.r. per il Veneto, sezione III, 18 marzo 2026, n. 617 – Pres. Polidori Est. De Col

In tema di azione collettiva per l'efficienza della pubblica amministrazione *ex d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198*, integra una disfunzione organizzativa strutturale la sistematica violazione, da parte della Questura, del termine per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ove i tempi medi eccedano macroscopicamente quello legale; né l'incremento dei flussi migratori o la carenza di personale valgono, di per sé, a dimostrare l'inesigibilità dell'adempimento, in difetto di prova dell'impossibilità di adottare misure organizzative ragionevoli, né la riduzione dei tempi rispetto a precedenti picchi esclude la disfunzione in presenza di un rilevante scostamento dal parametro normativo.

(15)

Sulla natura della convenzione connessa ad un piano di insediamento produttivo e riflessi sulla giurisdizione.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 16 marzo 2026, n. 540 - Pres. Durante, Est. Ferrari

La convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo, pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo *ex art. 11 l. 7 agosto 1990, n. 241*, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata. Ne consegue che le controversie relative alla sua esecuzione, inclusi risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

(16)

Profili di giurisdizione in tema di revisione dei prezzi e di adeguamento automatico del corrispettivo.

T.r.g.a. Trento, 12 marzo 2026, n. 41 – Pres. Farina, Est. Ambrosi

In materia di giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi di contratti pubblici, deve escludersi che dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a discenda il conferimento al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi, dovendo verificarsi l'esistenza e l'esercizio (o meno) di un potere: allorquando la revisione prezzi venga disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla pubblica amministrazione un margine di discrezionalità nella determinazione dell'*an* e/o del *quantum* del compenso revisionale, la

controversia rientra nella giurisdizione amministrativa; al contrario, qualora la disciplina della revisione imponga un obbligo revisionale automatico, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la pubblica amministrazione non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario.

In tema di revisione prezzi, l'art. 26, comma 6 *bis* del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. d.l. "aiuti", convertito con l. 15 luglio 2022, n. 91) introduce un meccanismo di adeguamento automatico del prezzo ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore – ossia i prezziari regionali aggiornati – ed erosivo di ogni margine di discrezionalità in ordine sia al riconoscimento del diritto (*an*), che alla determinazione dell'importo (*quantum*), il quale trova sede nella fase esecutiva del rapporto intercorrente tra la stazione appaltante e l'operatore economico; ne discende che l'atto di aggiornamento del corrispettivo è sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario in quanto atto pienamente paritetico, ove l'amministrazione agisce come contraente in posizione paritaria rispetto all'operatore economico.

In tema di revisione prezzi, l'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni-*ter*), convertito con l. 28 marzo 2022, n. 25) sancisce l'inserimento della clausola revisionale negli atti pubblicitici di gara rimettendo alla pubblica amministrazione la fissazione del contenuto della prescrizione, nell'esercizio di un ampio potere valutativo nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo *quantum*; ne deriva la sussistenza di un potere discrezionale dell'amministrazione, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo dell'operatore economico alla corretta applicazione della normativa pubblicitica della revisione dei prezzi e, quindi, alla legittima gestione della procedura finalizzata al riconoscimento della medesima, che giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett., n. 2, c.p.a.

Normativa e altre novità di interesse

(17)

Decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 - Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (in G.U., serie generale, n. 86 del 14 aprile 2026);

(18)

Banca d'Italia, provvedimento 23 marzo 2026 - Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, sesto aggiornamento (in G.U., serie generale, n. 80 del 7 aprile 2026);

(19)

Segretariato generale della giustizia amministrativa, decreto P.C.d.S. 14 gennaio 2026 – Modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa approvato con il decreto 22 dicembre 2020 (in G.U., serie generale, n. 63 del 17 marzo 2026);

(20)

Delibera C.p.g.a. 3 dicembre 2025 – Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottato con provvedimento del 6 febbraio 2004 (in G.U., serie generale, n. 63 del 17 marzo 2026).